

STATUTO

CONFIMI IMPRESA MECCANICA

INDICE

Art. 1 - Costituzione

Art. 2 - Scopi

Art. 3 - Unioni territoriali

Art. 4 - Unioni regionali

Art. 5 - Adesione e perdita della qualità di socio

Art. 6 - Organi

Art. 7 - Consiglio generale

Art. 8 - Giunta di presidenza

Art. 9 - Il Presidente

Art. 10 - Decadenza e sostituzione

Art. 11 - Patrimonio ed entrate

Art. 12 - Scioglimento e liquidazione

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO CATEGORIA

Su iniziativa di:

....., nato a il
(c.f.....)

Art. 1 Costituzione

Nell'ambito di CONFIMI IMPRESA - Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata - è costituita – CONFIMI IMPRESA MECCANICA - associazione apartitica e senza fini di lucro con lo scopo di tutelare i diritti e gli interessi delle imprese metalmeccaniche ed affini articolandosi in Unioni costituite presso ogni Associazione Territoriale aderente alla CONFIMI IMPRESA, le quali abbiano tra i propri iscritti un numero di almeno venticinque aziende appartenenti al settore merceologico dell'impresa metalmeccanica ed affine.

La sede legale di CONFIMI IMPRESA MECCANICA è in Roma.

Possono essere costituite una o più sedi operative.

Art. 2 Scopi

Scopo di CONFIMI IMPRESA MECCANICA è quello di:

a) rappresentare, assistere e tutelare in ogni forma i diritti e gli interessi singoli, diffusi e collettivi delle imprese aderenti anche di fronte a terzi ed in giudizio nel rispetto dei principi costitutivi di CONFIMI IMPRESA e dell'operatività delle Unioni territoriali e associazioni territoriali;

b) negoziare, stipulare e sottoscrivere contratti collettivi nazionali di Lavoro, nonché concorrere alla definizione degli accordi interprofessionali ed intercategoriale in coerenza con accordi interconfederali di CONFIMI IMPRESA in cui sono coinvolti interessi anche mediati delle aziende o delle Unioni aderenti a CONFIMI IMPRESA MECCANICA; assistere con ogni modalità le unioni territoriali quando esse negoziano e stipulano accordi sindacali locali;

c) tutelare e promuovere anche in sede istituzionale ad ogni livello i diritti e gli interessi della categoria delle imprese metalmeccaniche ed affini;

d) negoziare e sottoscrivere accordi, convenzioni e contratti con terzi per l'erogazione di beni e servizi a vantaggio delle imprese associate;

e) compiere qualsiasi atto utile o idoneo al raggiungimento anche indiretto dello scopo associativo.

Per il raggiungimento degli scopi CONFIMI IMPRESA MECCANICA agisce con autonomia finanziaria ed organizzativa nel quadro delle direttive stabilite da CONFIMI IMPRESA.

Art. 3

Unioni territoriali

Le Unioni territoriali hanno il compito di collaborare al raggiungimento degli scopi associativi raccogliendo le istanze provenienti dal territorio ed assicurando l'esecuzione delle delibere assunte da CONFIMI IMPRESA MECCANICA a livello nazionale.

Ciascuna Unione territoriale ha come organi l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente ed uno o più vice Presidenti costituenti la Giunta di Presidenza.

Ciascuna Unione territoriale oltre a rispondere alle norme del presente Statuto, può adottare un proprio regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei propri organi interni.

Ciascuna Unione territoriale è tenuta a comunicare al termine di ogni anno solare - 31 dicembre - e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo tutti i dati significativi relativi alle imprese associate, con la ragione sociale completa, procedendo ai necessari aggiornamenti.

Art. 4

Unioni regionali

Le Unioni territoriali possono costituire un'articolazione regionale della categoria sulla base dei principi costitutivi e dello statuto di CONFIMI IMPRESA MECCANICA.

La costituzione dell'articolazione regionale è soggetta all'approvazione del Consiglio Generale di CONFIMI IMPRESA MECCANICA.

Art. 5
Adesione e perdita della qualità di socio

L'Associazione territoriale iscrive all'unione territoriale di categoria le imprese associate operanti nel settore merceologico di riferimento, la quale comunica i dati a CONFIMI IMPRESA MECCANICA nei termini previsti dall'art. 3 comma 4 del presente statuto.

Possono iscriversi a CONFIMI IMPRESA MECCANICA soltanto le imprese iscritte ad una territoriale aderente a CONFIMI IMPRESA o direttamente alla CONFEDERAZIONE.

Art. 6
Organi

Sono organi di CONFIMI IMPRESA MECCANICA:

- a) Consiglio Generale;
- b) Giunta di Presidenza;
- c) Presidente.

Tutti gli organi associativi durano in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili fatta eccezione per i membri del Consiglio Generale il cui numero viene aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno, sulla base del numero delle aziende metalmeccaniche ed affini associate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente risultante dall'elenco di cui all'art.3 comma 4 del presente statuto.

Art. 7
Consiglio generale

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) membri di diritto: sono membri di diritto del Consiglio Generale tutti i Presidenti delle Unioni territoriali ed il Presidente uscente di CONFIMI IMPRESA MECCANICA;

b) membri eletti dalle assemblee delle Unioni Territoriali CONFIMI IMPRESA MECCANICA nella porzione di un rappresentante ogni cinquanta aziende associate o frazioni di 50 pari o superiori a 25;

Ogni consigliere ha diritto ad un voto e non può rappresentare più di due altri consiglieri.

In via ordinaria il Consiglio Generale è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno.

In via straordinaria è convocato ogni qual volta lo richiede il Presidente o un terzo dei componenti il Consiglio Generale.

La convocazione del Consiglio Generale avviene salvo casi di urgenza, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, indirizzata ai singoli membri del Consiglio Generale e per conoscenza alle Unioni territoriali, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

La convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione; tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Il Consiglio Generale è presieduto di diritto dal Presidente di CONFIMI IMPRESA MECCANICA, in sua assenza e su delega del Presidente, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente di maggiore anzianità di età.

Alle riunioni del Consiglio Generale possono partecipare senza diritto di voto il Presidente CONFIMI IMPRESA od un suo delegato, componente della Giunta Confederale, e su invito del Presidente di CONFIMI IMPRESA MECCANICA, i componenti della Giunta confederale, segretari e funzionari delle Associazioni territoriali, rappresentanti delle Unioni di categoria di CONFIMI IMPRESA.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa il segretario e/o il Direttore di CONFIMI IMPRESA MECCANICA.

Il Consiglio generale:

a) fissa le direttive per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 ed in particolare stabilisce, in armonia con i principi generali di CONFIMI IMPRESA le linee di attuazione della politica sindacale e contrattuale nell'ambito del settore di competenza;

b) provvede alla ratifica di ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro;

c) nomina la delegazione imprenditoriale e tecnica alle trattative per la stipula di contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) delibera su ogni altra questione che ad esso venga sottoposta dalla Giunta di presidenza, ivi comprese le eventuali modifiche al presente statuto, l'adozione del regolamento, sullo scioglimento dell'associazione e gli eventuali atti urgenti compiuti dalla Giunta di presidenza;

e) elegge il Presidente;

f) su proposta del Presidente nomina il Vice Presidente vicario e la Giunta di presidenza;

g) delibera sui regolamenti proposti dalla Giunta di presidenza;

h) nomina le commissioni su proposta della Giunta di presidenza.

Il Consiglio generale è regolarmente costituito con la presenza di tanti consiglieri che rappresentino, in proprio o per delega, in prima convocazione, almeno il 50% degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, almeno il 30% degli stessi.

Il Consiglio delibera con la maggioranza assoluta dei presenti o presenti per delega.

Ai fini della validità delle delibere riguardanti le eventuali modifiche da apportare allo statuto, il Consiglio è regolarmente costituito, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti consiglieri che rappresentino, in proprio o per delega almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e la deliberazione è validamente assunta con la maggioranza assoluta dei presenti o presenti per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'Unione, valgono gli stessi quorum di cui al comma precedente, ma non sono ammesse deleghe.

Per la nomina del Presidente, il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza, in proprio o per delega, di tanti consiglieri che rappresentino, in prima convocazione, almeno il 50% degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, almeno il 30% degli stessi.

La deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti o presenti per delega.

Art. 8

Giunta di presidenza

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente di CONFIMI IMPRESA MECCANICA e da un minimo di quattro ed un massimo di dieci componenti, nominati dal Consiglio Generale su proposta del Presidente.

La Giunta di Presidenza:

- a) ha l'ordinaria amministrazione dell'unione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Generale;
- c) attua le delibere del Consiglio Generale ed in via di urgenza ne assume i poteri; in tal caso si applica quanto previsto dall'art. 7 lettera d con l'obbligo di sottoporre le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio Generale in occasione della prima convocazione;
- d) nomina i rappresentanti di CONFIMI IMPRESA MECCANICA presso Enti, Organizzazioni ed Uffici;
- e) propone gli argomenti da sottoporre al dibattito ed alla approvazione nelle riunioni del Consiglio generale;
- f) nomina i delegati di CONFIMI IMPRESA MECCANICA all'Assemblea CONFIMI IMPRESA.
- g) propone l'istituzione di commissioni da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- h) nomina il segretario nazionale e/o il direttore di CONFIMI IMPRESA MECCANICA su proposta del Presidente;
- i) può costituire una commissione di tre "saggi", cui compete il diritto di indicare uno o più candidati alla Presidenza CONFIMI IMPRESA MECCANICA da proporre alla votazione del Consiglio Generale.
- l) Propone l'adozione del regolamento e delle variazioni statutarie.

Art. 9

Il Presidente

Il Presidente di CONFIMI IMPRESA MECCANICA attua la politica associativa e rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio con i poteri di firma e di delega nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal presente Statuto.

Spettano in particolare al Presidente i seguenti poteri:

- a) partecipare all'Assemblea di CONFIMI IMPRESA direttamente o tramite suo delegato;
- b) coordinare l'attività degli organi di CONFIMI IMPRESA MECCANICA e delle Commissioni;
- c) convocare e presiedere la Giunta di Presidenza ed il Consiglio Generale, stabilendo il luogo, la data e l'ordine del giorno delle riunioni;
- d) attua, con il concorso della giunta di Presidenza, il coordinamento tra le Unioni Territoriali;
- e) sentita la Giunta di Presidenza, stabilisce la ripartizione dei compiti o delle funzioni tra i componenti dei predetti organi nei limiti previsti dal presente Statuto; può delegare le sue funzioni al Vice Presidente vicario e/o ai vice Presidenti;
- f) propone alla Giunta di Presidenza il segretario nazionale e/o il direttore;
- g) nomina, tra i componenti di giunta, il tesoriere di CONFIMI IMPRESA MECCANICA.

Il Presidente può essere eletto solo due volte consecutive nell'incarico.

Art. 10

Decadenza e sostituzione

I membri degli organi di CONFIMI IMPRESA MECCANICA decadono nei casi seguenti:

- a) perdita della qualità di associato nei casi previsti dal presente statuto;
- b) dimissioni;
- c) impedimento fisico permanente.

La decadenza da componente del Consiglio Generale comporta l'automatica decadenza da altre cariche eventualmente ricoperte all'interno ed in rappresentanza di CONFIMI IMPRESA MECCANICA.

Alla sostituzione di un componente degli organi previsti dal presente statuto provvede l'organo che lo ha nominato.

In caso di impedimento permanente, la perdita della qualità di associato o di dimissioni del Presidente in carica, si procede entro 60 giorni dal verificarsi dall'evento a nuove elezioni sia del Presidente che della Giunta di presidenza.

L'elezione del Presidente e della Giunta di presidenza danno inizio ad un nuovo mandato triennale.

Art. 11 **Patrimonio ed entrate**

Il patrimonio e le entrate di CONFIMI IMPRESA MECCANICA sono costituite da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale e da eventuali contributi stabiliti a carico delle aziende.

Art. 12 **Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento dell'unione è deliberato dal Consiglio Generale così come stabilito dall'art. 7 del presente statuto. Il fondo residuale dovrà essere impiegato nell'ambito di CONFIMI IMPRESA, esclusivamente per la ricostituzione della categoria.